



# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRESIDENZA

01514802201
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
1582 <sup>inf</sup> 10 OTT. 2012
GM <i>Livia Pomodoro</i>
<i>Pomodoro Penale 2<sup>o</sup> + Ordine Avvocati</i>

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni penali  
sede

Milano, 10 ottobre 2012

Oggetto: D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 – Liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi professionali.

Cari colleghi,

con riferimento all'oggetto, trasmetto le Linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali dei difensori, evidenziando che le stesse sono state elaborate in pieno accordo con l'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Milano.

Molti cordiali saluti.

  
Il Presidente  
dott.ssa Livia Pomodoro

## Liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi professionali

### Linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.140 del 20 luglio 2012

1. **Premessa:** l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n.27) ha, come noto, abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico, ivi comprese quelle degli avvocati di cui, in ultimo, al D.M. 8 aprile 2004 n.127; è da ritenersi pertanto, ed in primo luogo, che ogni riferimento alla *"tariffa professionale"*, contenuto in provvedimenti legislativi di qualsiasi tipo (come, ad esempio, l'art. 82 del D.P.R. 115/02 sulle spese di giustizia) sia attualmente superato e non possa essere preso in considerazione ai fini delle liquidazioni.

Nell'abrogare le tariffe, il citato art. 9 ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista debba essere determinato con riferimento a **parametri** stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Con decreto del Ministro di Giustizia del 20 luglio 2012 n.140 – entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla G.U. n.195 del 22 agosto 2012 – è stato emanato il regolamento di attuazione della citata norma, contenente i principi ed i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati ed applicabili, ai sensi dell'art. 41 delle norme transitorie, alle **liquidazioni** effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, quindi a tutte quelle **successive al 23 agosto 2012**, anche nel caso in cui l'attività prestata, e/o il deposito della relativa istanza, sia antecedente a tale data.

2. **Struttura del D.M. n.140 limitatamente al settore penale:** per quanto riguarda l'attività giudiziale penale, la normativa di riferimento è costituita da **tre articoli dedicati allo specifico settore:** gli artt. 12, 13 e 14 del Decreto; vi sono poi, tra le disposizioni generali, **due articoli** che, per la loro particolare rilevanza, vale la pena ricordare: gli artt. 1 e 9.

L'art. 12 contiene i **principi generali** per la liquidazione stabilendo che:  
“1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. 3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti. 5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà. 6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. 7. Si applica l'art. 9, comma 1, secondo periodo”.

Mentre l'art. 12 individua i principi, l'art. 14 individua i **criteri per la determinazione del compenso**: “1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 2. Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il

cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività. 4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato commesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. 7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. 8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 9. Il compenso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse ai oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati".

Dall'art. 13 è regolata la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali rese nell'interesse della **parte civile e del responsabile civile**: "1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile".

A questi tre articoli dedicati specificamente all'attività giudiziale penale, occorre aggiungere altre due norme -- tra quelle di portata generale - di

particolare rilievo anche per il settore penale, quella dell'art. 1 "Ambito di applicazione e regole generali" e quella dell'art. 9 "Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio":

**art. 1:** "1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9, comma 4, terzo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".

**Art. 9:** "1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale".

L'individuazione dei valori di liquidazione è infine contenuta nella **Tabella B - Avvocati - (attività giudiziale penale)** suddivisa, in ragione dell'Autorità Giudiziaria avanti la quale l'attività professionale è stata prestata, nel modo che segue:

***“Tribunale monocratico e Magistrato di Sorveglianza***

- *Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 300%; diminuzione: fino a - 50%*
- *Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 50%*
- *Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 70%*
- *Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 70%*
- *Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.*

***Giudice di Pace***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%*

***Giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%*

***Tribunale collegiale***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%*

***Corte d'Assise***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%*

***Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%*

***Corte d'Assise d'Appello***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%*

***Magistrature superiori***

- *Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%”.*

3. **Ambito di applicazione del D.M. n.140:** i criteri stabiliti dal D.M. n.140 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione degli onorari sia devoluta all'Autorità Giudiziaria.

La prima considerazione è che, mentre in materia civilistica la liquidazione giudiziale degli onorari è la regola ed il pagamento del *quantum* liquidato è a carico del soccombente, per lo più soggetto privato, in sede penale la liquidazione degli onorari ad opera del Giudice costituisce un'eccezione e, se si escludono le ipotesi marginali riguardanti gli onorari per l'assistenza della parte e del responsabile civile e le controversie eventualmente insorte tra avvocato e cliente sulla parcella dal primo esposta, riguarda prevalentemente gli onorari per attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al **gratuito patrocinio ed equiparati** (imputati irreperibili dichiarati e di fatto, imputati difesi d'ufficio insolventi) così come previsto, rispettivamente, dagli artt. 74, 117 e 116 del T.U. sulle Spese di Giustizia D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, in relazione ai quali il pagamento del *quantum* liquidato è a carico dello Stato.

4. **Ambito di applicazione delle linee guida e criteri adottati:** in ragione delle peculiari modalità con le quali il Ministro ha inteso regolamentare la materia, con particolare riguardo alle plurime disposizioni che prevedono amplissimi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri e nella quantificazione del liquidato, si è ritenuto auspicabile, sia da parte dei Magistrati che da parte degli Avvocati, individuare criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato **limitatamente al settore nel quale più di ogni altro si avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo e cioè quello relativo agli onorari il cui pagamento è a carico dell'erario.**

Le linee guida, pertanto, costituiranno punto di riferimento esclusivamente per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S.G.) imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. S.G.).

Le linee guida, adottate per le attività professionali prestate avanti il Tribunale di Milano, sono strutturate secondo due tipologie di

procedimenti e processi: la prima (Tabella 1) si riferisce a quelli di semplice e rapida definizione, la seconda (Tabella 2) riguarda processi e procedimenti mediamente complessi nei quali viene svolta istruttoria; in questo secondo caso i criteri espressi nelle linee guida saranno applicati **solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.**

I criteri adottati nelle linee guida sono i seguenti: quanto alla Tabella 1) si è individuato come valore applicabile per ciascuna fase quello medio fissato nel D.M., aumentato o diminuito nelle percentuali previste per le A.G. di riferimento, escludendo la possibilità di apportarvi aumenti o diminuzioni, ad esclusione di quella di cui all'art.9 ai sensi del quale *"...Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ..... gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia pendente"*.

Il criterio adottato nella Tabella 2) è costituito dall'individuazione di un **valore medio tra il valore massimo (conseguito all'aumento massimo) ed il valore minimo (conseguito alla diminuzione massima)** secondo le percentuali previste dal Decreto per ciascuna fase: tale valore è definito *"mediano"* all'unico fine di distinguerlo da quello medio indicato nella tabella B; il valore così individuato è poi ridotto della metà in applicazione dell'art.9.

Anche per ragioni di omogeneità con analogo accordo nel settore civilistico, si conviene che nel decreto il Giudice liquidi anche le spese documentate.

5. **Linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.140 del 20 luglio 2012 alla liquidazione dei compensi professionali per i difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. Spese di Giustizia), degli imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S.G.), degli imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. S.G.).**

**Principi comuni alle Tabelle 1) e 2).**

Come stabilisce il comma 2 dell'art. 14, il compenso è liquidato per fasi. Le fasi, nelle quali l'attività giudiziale penale è distinta, sono indicate nell'art. 12 quali: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva.



L'art. 14, ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, riporta, a titolo di esempio, le principali attività rientranti in ciascuna fase:

- *“Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, di cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.*

- *Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.*

- *Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.*

- *Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.*

- *Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.*

*Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella allegata al regolamento e relativa agli Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12”.*

**Il difensore** si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese sostenute.

**Il difensore** si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al **gratuito patrocinio**, il difensore si impegna altresì ad indicare la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e la data del provvedimento ammissivo, che allega.

Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato dichiarato irreperibile**, il difensore si impegna altresì ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega.

Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato di fatto irreperibile**, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile, di aver inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito attraverso interpello al Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al DAP.

Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato difeso d'ufficio insolvente**, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del proprio credito professionale.

La **liquidazione** è disposta dal Giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore; il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza. La liquidazione verrà differita per il tempo necessario, qualora alla presentazione dell'istanza il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli Uffici tempestivamente interpellati (Anagrafe/DAP/Consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.

#### **TABELLA 1)**

I valori indicati nella presente Tabella saranno applicati ai soli procedimenti e processi di **semplice e rapida definizione**, con ciò intendendosi quei procedimenti e processi nei quali **non viene svolta attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento) non superino il numero di due.**

#### **TRIBUNALE MONOCRATICO**

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 300; ridotto della metà ex art.9 = : **€ 150**

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 600; ridotto della metà ex art.9 = **€ 300**

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 900; ridotto della metà ex art.9 = **€ 450**

Fase esecutiva: € 20 per ogni ora o frazione di ora; ridotto della metà ex art.9 = **€ 10**

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad. ore) l'importo complessivo **medio** da tabella, ridotto ex art. 9, è pari ad **€ 900**.

**Ipotesi speciali:**

definizione del processo con patteggiamento od oblazione € 200

definizione del processo con rito abbreviato € 300

definizione del processo con rito abbreviato condizionato € 400

udienza di convalida € 200

fase cautelare, impugnazione € 400

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico **aumentato del 20%** e così:

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 360; ridotto della metà ex art.9 = : **€ 180**

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 720; ridotto della metà ex art.9 = **€ 360**

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.080; ridotto della metà ex art.9 = **€ 540**

Fase esecutiva: € 24 per ogni ora o frazione di ora, ridotto della metà *ex art.9* = **€ 12**

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo **medio** da tabella, ridotto *ex art. 9*, è pari ad **€ 1.080**.

**Ipotesi speciali:**

definizione del processo con patteggiamento € 300

definizione del processo con rito abbreviato € 400

definizione del processo con rito abbreviato condizionato € 500

udienza di convalida € 250

fase cautelare, impugnazione € 500

**TRIBUNALE COLLEGALE**

La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico **aumentato del 30%** e così:

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 390; ridotto della metà *ex art.9* = : **€ 195**

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 780; ridotto della metà *ex art.9* = **€ 390**

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.170; ridotto della metà *ex art.9* = **€ 585**

Fase esecutiva: € 26 per ogni ora o frazione di ora, ridotto della metà *ex art.9* = **€ 13**

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo **medio** da tabella, ridotto *ex art. 9*, è pari ad € 1.170.

Ipotesi speciali (ex art.449 c.p.p.):

definizione del processo con patteggiamento € 300

definizione del processo con rito abbreviato € 400

definizione del processo con rito abbreviato condizionato € 500

udienza di convalida € 250

fase cautelare, impugnazione € 500

CORTE D'ASSISE

La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico **aumentato del 150%** e così:

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 750; ridotto della metà *ex art.9* = : € 375

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 1.500; ridotto della metà *ex art.9* = € 750

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 2.250; ridotto della metà *ex art.9* = € 1.125

Fase esecutiva: € 50 per ogni ora o frazione di ora, ridotto della metà *ex art.9* = € 25.

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo **medio** da tabella, ridotto *ex art. 9*, è pari ad € 2.250.

TABELLA 2)

I valori indicati nella presente Tabella saranno applicati ai soli procedimenti e processi nei quali viene svolta attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento) superino il numero di due.

Nell'istanza il difensore dovrà specificare espressamente che intende chiedere la liquidazione mediante applicazione degli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida.

Il Giudice potrà applicare gli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta di applicazione.

#### TRIBUNALE MONOCRATICO

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 300; aumento fino a + 300% (+900 = 1.200); diminuzione fino a - 50% (-150 = 150); valore mediano applicabile (1.350:2) € 675, ridotto della metà ex art.9 = : € 337,50

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 600; aumento fino a + 50% (+300 = 900); diminuzione fino a - 50% (-300 = 300); valore mediano applicabile (1.200:2) € 600, ridotto della metà ex art.9 = € 300

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 900; aumento fino a + 100% (+900 = 1.800); diminuzione fino a - 70% (-630 = 270); valore mediano applicabile (2.070:2) € 1.035 ridotto della metà ex art.9 = € 517,50

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 900; aumento fino a + 50% (+450 = 1.350); diminuzione fino a - 70% (- 630 = 270); valore mediano applicabile (1.620 : 2) € 810, ridotto della metà ex art.9 = € 405

Fase esecutiva: € 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%: stante l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello medio di € 20, su tale valore non si applica la diminuzione della metà prevista, "di regola" e non obbligatoriamente, dall'art.9.

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € 2.700 (riducibile ex art. 9 ad € 1.350); l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 5.250 (riducibile ex art.9 ad € 2.625); l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 990 (riducibile ex art.9 ad € 495); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della riduzione della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 1.560.

**Ipotesi speciali:**

definizione del processo con patteggiamento o oblazione € 500

definizione del processo con rito abbreviato € 600

definizione del processo con rito abbreviato condizionato € 700

udienza di convalida € 200

fase cautelare, impugnazione € 400

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico **aumentato del 20%** e così:

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 360; aumento fino a + 300% (+1080 = 1.440); diminuzione fino a - 50% (-180 = 180); valore mediano applicabile (1.620:2) € 810, ridotto della metà ex art.9 = : **€ 405**

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 720; aumento fino a + 50% (+360 = 1.080); diminuzione fino a - 50% (-360 = 360); valore mediano applicabile (1.440:2) € 720, ridotto della metà ex art.9 = **€ 360**

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 1.080; aumento fino a + 100% (+1.080 = 2.160); diminuzione fino a - 70% (-756 = 324); valore mediano applicabile (2.484:2) **1.242**, ridotto della metà ex art.9 = **621**

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.080; aumento fino a + 50% (+540 = 1.620); diminuzione fino a - 70% (- 756 = 324): valore mediano applicabile (1.944 : 2) € 972, ridotto della metà *ex art.9* = € 486

Fase esecutiva: € 24 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%: stante l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello medio di € 24, su tale valore **non** si applica la diminuzione della metà prevista, "*di regola*" e non obbligatoriamente, dall'art.9.

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € 3.240 (riducibile *ex art. 9* ad € 1.620); l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 6.300 (riducibile *ex art.9* ad € 3.150); l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 1.188 (riducibile *ex art.9* ad € 594); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della riduzione della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 1.872.

**Ipotesi speciali:**

definizione del processo con patteggiamento € 500

definizione del processo con rito abbreviato € 900

definizione del processo con rito abbreviato condizionato € 1.000

udienza di convalida € 200

fase cautelare, impugnazione € 500

**TRIBUNALE COLLEGIALE**

La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico **aumentato del 30%** e così:

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 390; aumento fino a + 300% (+1.170 = 1.560); diminuzione fino a - 50% (-195 = 195); valore mediano applicabile (1.755:2) € 877,50, ridotto della metà *ex art.9* = : € 438,75



Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 780; aumento fino a + 50% (+390 = 1.170); diminuzione fino a - 50% (-390 = 390); valore mediano applicabile (1.560:2) € 780, ridotto della metà *ex art.9* = € 390

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 1.170; aumento fino a + 100% (+1.170 = 2.340); diminuzione fino a - 70% (-819 = 351); valore mediano applicabile (2.691:2) € 1.345,50, ridotto della metà *ex art.9* = € 672,75

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.170; aumento fino a + 50% (+585 = 1.755); diminuzione fino a - 70% (- 819 = 351); valore mediano applicabile (2.106 : 2) € 1.053, ridotto della metà *ex art.9* = € 526,50

Fase esecutiva: € 26 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%: stante l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello medio di € 26, su tale valore **non** si applica la diminuzione della metà prevista, "*di regola*" e non obbligatoriamente, dall'art.9.

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo **medio** da tabella è pari ad € 3.510 (riducibile *ex art. 9* ad € 1.755); l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 6.825 (riducibile *ex art.9* ad € 3.412,50); l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 1.287 (riducibile *ex art.9* ad € 643,50); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della riduzione della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 2.028.

**Ipotesi speciali (ex art.449 c.p.p.):**

definizione del processo con patteggiamento € 500

definizione del processo con rito abbreviato € 900

definizione del processo con rito abbreviato condizionato € 1.000

udienza di convalida € 200

fase cautelare, impugnazione € 500

### CORTE D'ASSISE

La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico **aumentato del 150%** e così:

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 750; aumento fino a + 300% (+2.250 = 3.000); diminuzione fino a - 50% (-375 = 375); valore mediano applicabile (3.375:2) € **1.687,50**, ridotto della metà *ex art.9* = : € **843,75**

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 1.500; aumento fino a + 50% (+750 =2.250); diminuzione fino a - 50% (-750 = 750); valore mediano applicabile (3.000:2) € **1.500**, ridotto della metà *ex art.9* = € **750**

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 2.250; aumento fino a + 100% (+2.250 = 4.500); diminuzione fino a - 70% (-1.575 = 675); valore mediano applicabile (5.175:2) € **2.587,50**, ridotto della metà *ex art.9* = € **1.293,75**

Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 2.250; aumento fino a + 50% (+1.125 =3.375); diminuzione fino a - 70% (- 1.575 = 675); valore mediano applicabile (4.050:2) € **2.025**, ridotto della metà *ex art.9* = € **1.012,50**

Fase esecutiva: € 50 per ogni ora o frazione di ora. con aumento o diminuzione del 50%: stante l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello medio di € **50**, su tale valore **non** si applica la diminuzione della metà prevista, "*di regola*" e non obbligatoriamente, dall'art.9.

Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € **6.750** (riducibile *ex art. 9* ad € **3.375**); l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € **13.125** (riducibile *ex art.9* ad € **6.562,50**); l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad €

2.475 (riducibile ex art.9 ad € 1.237,50); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della riduzione della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 3.900.